

# COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO



Prov. di CHIETI

## Medaglia d'Argento al Merito Civile



Ufficio di Polizia Municipale – Commercio - Tributi

Prot. 1970

Addì 25 maggio 2010

### A V V I S O

#### OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE ALIENAZIONI, LOCAZIONI E CESSIONI IN USO DI FABBRICATI

SI RENDE NOTO CHE PER L'ART. 12 DEL DECRETO LEGGE 21 MARZO 1978, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 191 DEL 18 MAGGIO 1978, **E' FATTO OBBLIGO** A CHIUNQUE CEDE LA PROPRIETA' O IL GODIMENTO O A QUALUNQUE ALTRO TITOLO CONSENTE PER UN TEMPO SUPERIORE AD UN MESE L'USO ESCLUSIVO DI UN FABBRICATO O DI PARTE DI ESSO, DI COMUNICARE ALL'AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA, ENTRO QUARANTOTTO ORE DALLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE, LA SUA ESATTA UBICAZIONE, NONCHE' LE GENERALITA' DELL'ACQUIRENTE, DEL CONDUTTORE O DELLA PERSONA CHE ASSUME LA DISPONIBILITA' DEL BENE E GLI ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' O DI RICONOSCIMENTO, CHE DEVE ESSERE RICHIESTO.

LA COMUNICAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA ANCHE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. AI FINI DELL'OSSERVANZA DEI TERMINI VALE LA DATA DELLA RICEVUTA POSTALE.

NEL CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INDICATE SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 103,00 A € 1549,00.

GLI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE OVE SONO DISPONIBILI I MODULI DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE DI CUI TRATTASI.

Il Responsabile del Servizio  
V.U. Geom. Giuseppe Felice